

**TRIBUNALE DI SIRACUSA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**Fallimento proc. n. 49/2018 R.Fall.**

\* \* \*

**INVITO A PRESENTARE OFFERTE DI ACQUISTO  
DI CREDITI DELLA SOCIETA' FALLITA**

\* \* \*

La Curatela del Fallimento n. 49/2018, autorizzata dal Giudice Delegato, alla cessione a trattativa privata, con gara eventuale, di crediti di titolarità della società fallita, come meglio *infra* descritti,

**RENDE NOTO**

che la Procedura intende ricevere e vagliare offerte irrevocabili per la cessione in blocco dei crediti vantati nei confronti delle controparti negoziali dei contratti di appalto stipulati dalla fallita *in bonis* (i "Crediti"), da parte di soggetto specializzato con accreditata operatività internazionale, di cui l'Ufficio si riserva di valutare l'affidabilità con riguardo alle qualità soggettive;

che la cessione avverrà, in base ai termini, modalità e condizioni di seguito specificati:

1. La cessione dei Crediti sarà da intendersi ad ogni effetto pro - soluto, ovvero senza garanzia di adempimento del debitore ceduto, suoi coobbligati, aventi causa e garanti a qualsiasi titolo, esclusa per patto ogni garanzia sull'esistenza dei crediti al tempo della cessione.

2.1. Per effetto della cessione s'intenderanno trasferite al CESSIONARIO, nei limiti ammessi dalla legge applicabile, tutte le pattuizioni contrattuali e convenzionali inerenti i crediti, nonché le garanzie reali e personali che li assistono con i diritti, le azioni ed eccezioni sostanziali o processuali di pertinenza, facoltà o prerogative che traggono origine dai contratti da cui origina il Credito.

2.2. Il Cedente Fallimento si impegna a compiere, a richiesta del Cessionario, tutti gli atti che si rendessero eventualmente necessari affinché la Cessione sia efficace nei confronti dei terzi e per la sua opponibilità in ogni sede, con spese a carico del Cessionario.

3. CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE (secondo le seguenti modalità alternative *sub* A e B): offerta minima indicata di seguito in carattere **grassetto**.

**A) -**

3.1. Il Cessionario si obbliga a corrispondere, all'atto della stipula del Contratto di Cessione, la componente fissa del corrispettivo, **NON MINORE ad euro 50.000 [cinquantamila/00** (il "Corrispettivo Iniziale"), al cui pagamento sarà sospensivamente condizionato il contratto di cessione stesso.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta del giorno in cui il relativo bonifico è disposto e fondi immediatamente disponibili, sul conto corrente intestato al Fallimento Cedente, per come indicato nel contratto di cessione, con causale "corresponsione Corrispettivo Iniziale cessione crediti Fall. n. 49/2018".

3.2. Unitamente al "Corrispettivo Iniziale", verrà riconosciuta al Cedente, una componente variabile ("Corrispettivo Integrativo") **NON MINORE del 30,0% (trenta virgola zero per cento) di tutte le somme incassate** derivanti dalla gestione del recupero crediti in via giudiziale ed extragiudiziale, con le precisazioni che seguono:

(a) il Corrispettivo Integrativo sarà innalzato in misura **NON MINORE DEL 32,5% (trentadue virgola cinque per cento) per le somme incassate nei primi 12 (dodici) mesi** dalla data di stipula dell'atto di Cessione dei Crediti;

(b) il Corrispettivo Integrativo sarà innalzato in misura **NON MINORE dell'1% (uno per cento), per le somme incassate in dipendenza di adempimento spontaneo** da parte del debitore (liberati integralmente e a semplice richiesta, senza che sia stato previamente avviato alcun procedimento giudiziale o arbitrale);

(c) per i crediti connessi ad appalti, in cui il **debitore è un ente pubblico** (a titolo meramente esemplificativo, crediti IVA), il Corrispettivo Integrativo sarà innalzato a **NON MENO del 35,0% (trentacinque virgola zero per cento)**, senza duplicazione con la fattispecie sub a) e b).

3.3. Per somme incassate, derivanti dalla gestione del recupero dei crediti, si intendono tutti gli incassi al netto dei costi diretti afferenti alla gestione del recupero dei crediti. I costi da detrarre dagli incassi definitivi saranno negoziati dal Cessionario, secondo buona fede e correttezza, sulla base delle vigenti migliori condizioni di mercato, sopportati anche nell'interesse del Fallimento cedente.

3.4. A tal fine, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni relative al versamento del Corrispettivo Integrativo nei termini di cui sopra, resta inteso che il CESSIONARIO depositerà le somme incassate, nella misura specificata nel successivo art. 3.5., presso un Notaio nominato dal Fallimento cedente, mediante bonifico bancario sul "conto dedicato", tenuto nella qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 1, co. 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, co. 142, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Le somme depositate nel conto corrente sopra citato, ai sensi dell'art. 65, co. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, costituiscono " *... patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque, ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse*": pertanto - per effetto dell'incarico conferito dai contraenti al Notaio, quale depositario fiduciario e mandatario - le somme depositate sul predetto conto costituiscono patrimonio separato del Notaio depositario.

Le Parti sono tenute a negoziare, di comune accordo, il mandato da conferire al Notaio, stipulato tra le Parti.

Per patto espresso ed essenziale viene convenuto che (i) spese e competenze del Notaio rimarranno a carico di entrambe le Parti, ciascuna per il 50%, nella misura dell'1% delle somme effettivamente trasferite al Fallimento, e che (ii), eseguito il pagamento nei termini di cui si dirà *infra* in favore del Notaio, presso il "conto dedicato", il Cessionario si intenderà liberato e null'altro potrà essere preteso, ad alcun titolo e/o causale, dal Fallimento cedente in relazione alle somme depositate.

3.5. Le Parti convengono che la quota parte di tutti gli incassi da parte del Cessionario, nella misura **NON MINORE del 50% (cinquanta per cento)** al lordo dei costi che verranno calcolati secondo le modalità dell'art. 3.8., entro 30 (trenta) giorni dalla fine di ogni trimestre di calendario (marzo, giugno, settembre, dicembre) in relazione alle somme derivanti dall'attività di recupero del trimestre precedente, verrà versata dal Cessionario a mezzo bonifico bancario sul "conto dedicato", tenuto dal Notaio nominato dalla Curatela cedente, nella qualità di pubblico ufficiale.

Resta inteso che i proventi incassati dal CESSIONARIO *a titolo non definitivo* (ad es., in virtù di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di ordinanza *ex artt.* 186 bis, ter o quater c.p.c., di ordinanza *ex art.* 648 c.p.c., di sentenza di primo o secondo grado e/o lodo arbitrale non passate in giudicato, etc.), trasferiti, nella misura di cui sopra, presso il "conto dedicato" del Notaio - siccome sarà meglio specificato nel mandato - non potranno essere svincolati a favore del Fallimento, fino a quando non si intenderanno acquisiti a titolo definitivo.

Tuttavia, ove per effetto di un provvedimento giudiziale e/o arbitrale o di altra natura, il CESSIONARIO dovesse essere condannato in via definitiva a restituire i suddetti proventi o provvisoriamente in forza di titolo provvisoriamente esecutivo, in tutto o in parte, il Notaio depositario riverserà al CESSIONARIO la quota di incassi ricevuta a titolo non definitivo, entro giorni 7 (sette) dalla ricezione della relativa richiesta documentata.

Ove il Notaio depositario non fosse in grado di riversare la quota di incassi acquisita a titolo non definitivo, entro giorni 7 (sette) della richiesta del CESSIONARIO, quest'ultimo potrà compensare quanto trattenuto in violazione degli impegni del Notaio in base al contratto di mandato

con i proventi incassati successivamente, senza che possa essere sollevata dalle Parti eccezione alcuna.

3.6. Le Parti si impegnano a flussi periodici informativi sullo stato delle singole attività di recupero, corredati da idonea documentazione, nonché da scheda sintetica riepilogativa anche in lingua italiana, ordinata per ciascun credito oggetto di recupero, secondo periodicità trimestrale, in favore del Fallimento Cedente - o di professionista incaricato che il Curatore riterrà di nominare previa autorizzazione degli Organi del Fallimento, a proprie spese -. Il grave inadempimento dei predetti flussi informativi è causa di risoluzione espressa, a semplice richiesta del Fallimento, del contratto di cessione dei crediti, salvo il risarcimento dei danni, là dove il CESSIONARIO non rimedi tempestivamente ai mancati flussi informativi ovvero non sostituisca tempestivamente il responsabile dei mancati flussi informativi.

3.7. È sempre in facoltà del Fallimento, e/o del suo professionista incaricato, in base al contratto di cessione, di chiedere ed ottenere dal CESSIONARIO o da suo incaricato ogni integrazione informativa e documentale relativa alle attività di riscossione e relativa alla determinazione degli importi di cui ai superiori punti 3.2., 3.3., 3.4. e 3.5.

3.8. Sia il Fallimento sia il CESSIONARIO potranno verificare la correttezza dei conteggi operati e comunicati alle Parti dal Cessionario in ordine ai costi (diretti della gestione del recupero crediti) da detrarre dagli incassi effettivamente realizzati dal Cessionario in ciascun trimestre. In mancanza di contestazione pervenuta entro 60 (sessanta) giorni a far data dal ricevimento del relativo rapporto inviato dal Cessionario alla pec del Fallimento, nonché a far data dalla ricezione alle medesime pec delle informazioni integrative eventualmente richieste, i relativi importi saranno ritenuti accettati. In caso di accettazione, il Notaio, entro giorni 7 (sette) dalla ricezione della concorde dichiarazione delle Parti, dovrà restituire al CESSIONARIO l'ammontare dei costi che, a norma del contratto di cessione, gravano sulla quota parte del 50% degli incassi trasferita dal Cessionario sul conto dedicato del Notaio a norma dell'art. 3.5. In caso di contestazione sui conteggi, la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata per pec dalla Parte che la solleva, sia all'altra Parte, sia al Notaio mandatario e depositario, il quale non potrà svincolare le somme ricevute, se non dopo che i conteggi dei relativi costi da detrarre siano stati accettati, e comunque sino a quando siano oggetto di contestazione, solo successivamente alla intervenuta comunicazione della definizione della controversia secondo le modalità previste dall'art. 3.9.

3.9. Ove dovesse sorgere una contestazione, in caso di mancato bonario componimento tra le Parti, la risoluzione della stessa viene demandata ad un Arbitratore, dottore commercialista e revisore legale dei conti, scelto di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa.

L'Arbitratore dovrà limitarsi a verificare la correttezza aritmetica dei conteggi e/o l'inerenza dei costi all'attività di recupero del credito, alla stregua della documentazione giustificativa, senza poterne sindacare il merito in ordine al quantum debeatur, alla scelta dei providers, e alle modalità di spesa. L'Arbitratore comunicherà alle Parti e al Notaio depositario e mandatario l'esito dell'accertamento, specificando l'ammontare dei costi che, a norma del contratto di cessione, graverà sulla quota parte del 50% degli incassi trasferita dal Cessionario sul conto dedicato del Notaio a norma dell'art. 3.5.; ammontare, questo, che dovrà essere pertanto dal Notaio trasferito al CESSIONARIO entro giorni 7 (sette) dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Arbitratore.

I costi della procedura di contestazione saranno a carico della parte soccombente (a carico di quella che muove la contestazione, ove infondata, oppure a carico del Cessionario in caso di accertato errore nel conteggio da parte del Cessionario stesso).

La Parte che non muove alcuna contestazione avrà il diritto di partecipare come Parte di questa controversia.

3.10. Resta fermo che il Cessionario, ove intenda procedere all'abbandono di azioni recuperatorie, provvederà tempestivamente ad informare sulle relative ragioni il Fallimento Cedente e/o il professionista incaricato dalla Curatela.

## **B) -**

4. In alternativa a quanto sopra indicato *sub A* (art. 3), può essere formulata Offerta di cessione in blocco dei Crediti, per il CORRISPETTIVO FISSO UNICO complessivo pari ad importo **NON MINORE ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00)**.

### 5. GARANZIE DEL CEDENTE

5.1. È esclusa per patto ogni garanzia a carico del Cedente anche sulla esistenza del credito al tempo della cessione, e il Cessionario si impegnerà, ora per allora, ad acquisire i crediti nella modalità “visto e piaciuto”.

5.2. Fermo quanto sopra, resta inteso che là dove il debitore ceduto avanzi eccezioni circa la cedibilità e l’opponibilità della cessione dei crediti, il Fallimento cedente conferirà al Cessionario mandato irrevocabile, ai sensi dell’art. 1723 c.c. per il recupero del credito e l’incasso dello stesso, nonché a compiere tutti gli atti che si rendessero eventualmente necessari a tale fine.

5.3. In caso di corrispettivo secondo le modalità sopra indicate *sub A*), resta inteso che si applicheranno *mutatis mutandis* tutte le clausole del contratto di cessione e, in particolare, che la ripartizione dei proventi che deriveranno dal recupero del credito saranno ripartiti secondo i criteri stabiliti dall’art. 3.

Ove le predette somme fossero corrisposte direttamente al Cedente, quest’ultimo si impegna a trasferire le stesse al Cessionario entro e non oltre 15 giorni dal momento in cui sono state incassate, compatibilmente con i tempi tecnici per l’emissione dell’autorizzazione giudiziale e del mandato di pagamento da parte della competente Cancelleria, detratto quanto dovrà essere trasferito al Notaio secondo i meccanismi di cui agli artt. 3.4. e 3.5.

### 6. ACCESSO A VIRTUAL DATA ROOM

Al fine di permettere ai soggetti interessati di dar corso ad una *due diligence* dei crediti oggetto del presente procedimento competitivo, è stata predisposta un’apposita *Virtual Data Room* contenente documentazione relativa ai medesimi crediti nella disponibilità del Fallimento.

Si precisa che all’interno della *Data Room* potrà essere aggiunta ulteriore documentazione sino a cinque giorni prima della data ultima di deposito delle offerte. Del pari i documenti esistenti alla data di pubblicazione del presente bando e quelli successivamente inseriti potranno essere oggetto di aggiornamento e/o di eliminazione - qualora ritenuti superati dal Curatore - sino alla medesima data.

L’accesso alla *Virtual Data Room* non sarà obbligatorio per la partecipazione alla procedura competitiva e sarà consentito esclusivamente ai soggetti debitamente autorizzati dal Curatore (“*Soggetti Ammessi*”) sulla base del rispetto delle condizioni di cui alle successive lettere a) e b), nonché del versamento di un fondo spese pari ad € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fallimento le cui coordinate verranno comunicate dal Curatore medesimo ai richiedenti ammessi via pec.

I soggetti richiedenti l’accesso alla *Data Room* dovranno sottoscrivere i seguenti documenti resi disponibili sul sito [astegiudiziarie.it](http://astegiudiziarie.it) unitamente alla pubblicazione del presente invito ad offrire:

- a) Domanda di accesso alla *Data Room*, con accettazione del relativo regolamento;
- b) Accordo di Riservatezza (secondo il modello fornito in sede di bando).

La sottoscrizione di tale documentazione dovrà essere fatta dal richiedente (qualora si tratti di persona fisica, con unita copia del documento di riconoscimento) ovvero dal rappresentante legale (qualora si tratti di società, con unita copia del documento di riconoscimento e visura camerale aggiornata tratta dal Registro delle imprese).

La documentazione di cui al precedente punto dovrà essere tassativamente inviata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. della Procedura: *f49.2018siracusa@pecfallimenti.it*

Il Curatore si riserva il diritto di negare, ritirare o sospendere l'accesso alla *Data Room* a qualsiasi soggetto, anche se nel frattempo ammesso, qualora sussistano giustificati motivi.

Si precisa che i documenti disponibili sulla *Data Room* saranno consultabili esclusivamente dai Soggetti Ammessi.

- che le offerte devono pervenire alla Curatela nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: *f49.2018siracusa@pecfallimenti.it*, con istanza sottoscritta con firma digitale oppure con documento sottoscritto e scansionato in allegato alla PEC inviata;

- che le offerte d'acquisto devono essere irrevocabili per il termine di giorni 60 e devono contenere l'indicazione della sede legale dell'offerente, il suo codice fiscale/partita iva, recapito telefonico e fax, nonché fotocopia di valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'offerente, con indicazione dell'indirizzo PEC cui l'offerente intende ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura competitiva;

- che in caso di presentazione di offerta da parte di società, dovrà essere trasmessa unitamente all'offerta copia (estratta dal Registro delle imprese, o, se straniera, autentica e/o rilasciata da Pubblica Autorità) degli ultimi bilanci depositati nei tre esercizi precedenti;

- che, in caso di presentazione di pluralità di offerte, si procederà a gara informale innanzi all'Ufficio fallimentare, con le modalità che verranno indicate con apposito avviso agli offerenti da parte della Curatela, con aggiudicazione a favore di soggetto, che, ad insindacabile valutazione degli Organi della Procedura, verrà considerato essere patrimonialmente affidabile e con la migliore offerta in tale sede formulata;

- che le spese tutte della presente procedura competitiva, pubblicitarie incluse, saranno a carico del Cessionario;

- che l'Ufficio fallimentare si riserva ogni più ampia valutazione in ordine all'individuazione dei crediti oggetto di cessione e sulle relative modalità, anche diversamente da quanto indicato nel presente invito ad offrire;

- che ulteriori informazioni potranno essere acquisite all'indicato indirizzo PEC della Procedura.

**IL CURATORE**

avv. prof. Pierpaolo Sanfilippo